Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Martedì, 28 febbraio 1928 - Anno VI — Numero 49

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISI DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,30, in udienza solenne, S. E. il signor Axel Eric Mathias Sjöborg il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Svezia.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Fernand Couget il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Principato di Monaco.

Roma, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Nomina a Senatore del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto 23 febbraio 1928, ha nominato senatore del Regno il generale d'armata Giuseppe Francesco Ferrari.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **653.**

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 233.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 654.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 234.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 655.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 235.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1927, numero 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 656.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 236.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 657.

LEGGE 5 gennaio 1928, n. 239.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, numero 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 658.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2801.

Approvazione del regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante il passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dal Ministero delle finanze a quello dell'economia nazionale e l'assetto definitivo di tali demani;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, che porta aggiunte e modifiche al Regio decreto suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, riguardante l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 141. — CASATI.

Regolamento riguardante l'assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere.

TITOLO PRIMO.

DELLA CONSISTENZA E DELL'ASSETTO DEFINITIVO DEI TRATTURI E DELLE TRAZZERE.

CAPO I.

Accertamento e revisione della consistenza.

Art. 1.

Tutti i titoli, carte ed elenchi dei tratturi e delle trazzere, già compilati in esecuzione delle precedenti norme regolamentari e comprovanti la pertinenza di tali beni al Demanio dello Stato, continueranno ad avere efficacia giuridica ad ogni effetto.

Le aggiunte, variazioni e diminuzioni da apportarsi agli elenchi suddetti sono disposti dal Ministero dell'economia nazionale ed hanno luogo mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali delle provincie interessate.

Art. 2.

Ai fini dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, i Comuni, gli altri Enti, e tutti coloro cui sia nota l'esistenza di tratturi, di trazzere, e di usurpazioni o di occupazioni su di essi esistenti, nel termine di mesi due dalla pubblicazione di apposito avviso nel Foglio degli annunzi legali, possono presentare al Commissariato della reintegra, ed all'Ufficio tecnico speciale, sia direttamente, sia per mezzo del Podestà e degli Uffici finanziari locali, le proposte che ritengono opportune e gli elementi e documenti di cui sono in possesso.

Agli uffici pubblici è fatto obbligo di dare notizia al Commissariato di reintegra dei tratturi e all'Ufficio tecnico speciale di tutti i documenti riguardanti i tratturi e le trazzere, che siano conservati nei loro archivi, affinchè possano trarsi copie autentiche da concentrarsi presso l'Archivio della dogana delle pecore, per quanto riguarda i tratturi, e presso l'Ufficio tecnico speciale, per quanto si riferisce alle trazzere.

Art. 3.

In base agli elementi di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, ed a quelli raccolti ed accertati a norma dell'articolo precedente, il Commissariato per la reintegra dei tratturi e l'Ufficio tecnico speciale per le trazzere procedono:

a) alla generale revisione ed aggiornamento delle piante geometriche già formate in occasione di precedenti accertamenti, ai fini e per gli effetti di cui al successivo articolo 6;

b) alla identificazione, al rilevamento ed alle altre operazioni necessarie per la delimitazione, terminazione, trasformazione ed assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere, per i quali non sussistano precedenti piani di sistemazione, (sia stata, o non accertata anteriormente la demanialità), ai fini e per gli effetti di cui al successivo articolo 7.

Per i tratturi e le trazzere di nuovo accertamento non potrà procedersi ai lavori di identificazione e sistemazione, se non sia stata previamente accertata e dichiarata la demanialità.

Restano ferme le operazioni di revisione, reintegra e sistemazione definitiva che, per alcuni tratturi o tronchi di tratturi, risultino già iniziati, in forza della legge 20 dicembre 1908, n. 746, e dei relativi regolamenti, e siano tuttora in corso di esecuzione.

Tanto il completamento quanto l'esecuzione dei suddetti piani avrà luogo con le norme e modalità stabilite con il presente regolamento.

Le indennità di campagna, di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari che procedono ai suddetti lavori di accertamento, identificazione e sistemazione, sono quelle stabilite per il personale del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 4.

Il decreto dell'Intendente di finanza che, a norma del penultimo capoverso dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, autorizza i funzionari del Commissariato di reintegra o dell'Ufficio tecnico speciale ad introdursi, senza alcun preavviso, nelle proprietà private, per tutte le opera-

zioni di accertamento e revisione, deve essere rilasciato a richiesta e sotto la responsabilità del Commissariato di reintegra o dell'Ufficio tecnico speciale.

I Comuni possono nominare un loro rappresentante per assistere alle operazioni che si svolgono nei rispettivi territori, ma a loro carico stanno le indennità ed i compensi dei propri rappresentanti.

Art. 5.

I funzionari incaricati delle operazioni e dei lavori previsti nei precedenti articoli, denunzieranno all'autorità giudiziaria competente coloro che abbiano tolti o spostati termini lapidei, paletti, picchetti ed altri segnali infissi per eseguire i còmpiti ad essi affidati.

Art. 6.

Le piante geometriche già formate per una parte della rete dei tratturi, in occasione di precedenti reintegre, escluse quelle di cui al penultimo comma del precedente art. 3, debbono essere sottoposte a generale revisione ed aggiornate, segnandovi principalmente:

1° i tronchi delle strade esistenti;

2° tutte le occupazioni permanenti, distinguendo quelle ritenute giustificate da precedenti vendite o legittimazioni, da quelle ritenute abusive, ed indicando, più particolarmente per queste ultime, le costruzioni su di esse esistenti e, possibilmente, la data alla quale le costruzioni stesse risalgono;

3° gli elementi tutti occorrenti per il piano di definitiva sistemazione del tratturo e della trazzera da compilarsi secondo le disposizioni contenute nel seguente art. 9.

Art. 7.

Il tracciato dei tratturi e delle trazzere, mancanti di piante geometriche o di corrispondente terminazione, in scala non minore di uno a duemila, deve risultare da un tipo planimetrico comprendente le seguenti indicazioni:

1° la lunghezza e la larghezza normale del tratturo o della trazzera, con l'indicazione dei limiti territoriali delle Provincie e dei Comuni e delle proprietà private fronteggianti il tratturo o la trazzera stessa;

2° l'indicazione dei tronchi di strade esistenti;

3° la riproduzione grafica di tutte le occupazioni permanenti, con la indicazione della natura di ciascuna di esse;

4° tutti i dati occorrenti per il piano di soppressione o restrizione di tutto o parte del tratturo o della trazzera, in conformità dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244;

5° gli elementi riguardanti il piano di trasformazione stradale di tutto o parte del tratturo o della trazzera;

6° l'indicazione delle zone disponibili per la vendita.

Art. 8.

Per la formazione del tipo planimetrico di cui agli articoli precedenti, e per la reintegra e conseguente terminazione, fanno stato: per l'andamento del tratturo (tratturello o braccio) e della trazzera, l'andamento dell'attuale loro sede, salvi gli spostamenti in base ad elementi di fatto che giustificassero un diverso tracciato; per la larghezza normale, la larghezza di quelle zone che tuttavia si rinvenissero allo stato saldo primitivo fra le proprietà confinanti, o risultassero già determinate da precedenti parziali reintegre, o da altri elementi.

CAPO II.

Piani di sistemazione definitiva.

Art. 9.

Contemporaneamente all'aggiornamento delle piante esistenti, di cui al precedente art. 6, ed alla compilazione dei tipi planimetrici, di cui al precedente art. 7, il Commissariato di reintegra dei tratturi e l'Ufficio tecnico speciale per le trazzere dovranno predisporre il piano di sistemazione definitiva.

Detto piano sarà costituito:

a) della pianta geometrica aggiornata o del tipo planimetrico di nuova formazione;

b) del progetto di soppressione o restrizione del tratturo o della trazzera;

c) del progetto di trasformazione stradale;

d) dell'elenco e stato descrittivo delle abusive occupazioni da accertarsi nelle forme prescritte dal successivo articolo 59, distinguendo quelle legittimabili dalle altre che dovranno essere rimosse, con la indicazione dei possessori di ciascuna di esse e del titolo di possesso;

e) dello stato descrittivo ed elenco delle zone disponibili per la vendita ai Comuni, agli Enti, ed ai frontisti secondo le norme di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244.

Art. 10.

Debbono in ogni caso conservarsi quei tratturi o quelle trazzere, o quelle parti di essi, che, sulla base delle accertate esigenze del transito e del pascolo degli armenti transmigranti, risulteranno necessari ai fini dell'industria armentizia.

Nel caso però che qualche tronco di tratturo o di trazzera sia rimasto compreso, in tutto od in parte, nel perimetro urbano o suburbano dell'abitato dei Comuni o loro frazioni, l'Amministrazione, considerate le esigenze edilizie ed igieniche locali, potrà far luogo alla completa sclassificazione del suddetto tronco, anche per la parte che si sarebbe dovuto conservare ai fini armentizi, a condizione che i Comuni assicurino il comodo e libero transito degli armenti, nei modi che dall'Amministratore saranno ritenuti necessari.

Le spese occorrenti per le nuove terminazioni stanno metà a carico dell'Amministrazione e metà a carico dei proprietari frontisti ai sensi dell'art. 441 del Codice civile.

Art. 11.

Prima di iniziare i lavori di compilazione di un piano di sistemazione, il Commissariato di reintegra e l'Ufficio tecnico speciale ne danno pubblico avviso, mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie interessate.

Le Provincie, i Comuni ed i Consorzi che intendono provvedere alla trasformazione stradale, nonchè i Comuni, gli Enti, Consorzi e società che possono esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, lettere *a*) e *b*), debbono avanzare le proprie richieste ai suddetti uffici, nel termine perentorio di giorni 60 dall'avvenuta inserzione.

Art. 12.

Il progetto del piano predisposto ai sensi del precedente art. 9, corredato dei computi metrici ed estimativi delle zone legittimabili e disponibili per la vendita, ed accompa-

gnato da apposita relazione illustrativa, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia nazionale per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 13.

Sino a quando i piani di sistemazione non abbiano avuta completa attuazione, è sempre in facoltà dell'Amministrazione di introdurre aggiunte e variazioni.

Art. 14.

A cominciare dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 11 e fino a quando il piano di sistemazione definitiva di un tratturo o di una trazzera non sia stato approvato, la trattazione, anche amministrativa, così delle vertenze già pendenti, come di quelle che eventualmente sorgessero nei riguardi delle zone comprese nel piano stesso, è rispettivamente demandata al Commissariato di reintegra per i tratturi e all'Ufficio tecnico speciale per le trazzere.

A tal fine le Intendenze interessate trasmetteranno ai detti Uffici i documenti relativi.

CAPO III.

Esecuzione dei piani di sistemazione.
Conservazione, soppressione e restrizione dei tratturi e delle trazzere.

Art. 15.

Spetta al Ministero dell'economia nazionale approvare i piani di sistemazione dei tratturi e delle trazzere e ordinarne la esecuzione, previa pubblicazione.

Le zone che, in conformità dei piani approvati, vengono riconosciute non necessarie ai fini armentizi, non s'intendono, perciò, sclassificate, non passano cioè dal demanio pubblico a quello patrimoniale per effetto dell'intervenuta approvazione. Esse invece continuano ad essere sottoposte alle stesse norme che tutelano le zone da conservare e ciò sino al momento della effettiva, regolare consegna in dipendenza dei rispettivi contratti di vendita e di legittimazione.

Art. 16.

Le Intendenze di finanza delle Provincie interessate provvedono alla pubblicazione di cui al precedente articolo mediante:

a) deposito di un estratto del tipo planimetrico presso le stesse Intendenze;

b) inserzione nel Foglio degli annunzi legali delle provincie medesime:

1° dell'indicazione delle zone che dovranno essere conservate, o per i bisogni dell'industria armentizia, o per essere trasformate in strade;

2° dell'elenco descrittivo delle occupazioni abusive da reintegrare;

3° dell'elenco descrittivo delle occupazioni abusive da legittimare;

4° dell'elenco descrittivo dei suoli disponibili per la vendita, distinguendo quelli da concedersi, in via di preferenza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244;

5° di un avviso che gli interessati possono esaminare il tipo planimetrico depositato, per tutti gli effetti e nel termine previsto dal seguente art. 17;

c) affissione all'albo delle Provincie e dei Comuni interessati, di un esemplare del detto Foglio degli annunzi legali e deposito nelle rispettive segreterie di un estratto del tipo planimetrico. Di tale affissione e deposito i Podestà daranno notizia con pubblico manifesto, nel quale sarà fatta esplicita menzione della facoltà, da parte degli interessati, di presentare le proprie osservazioni, nei casi e con le modalità di cui al seguente articolo.

Art. 17.

Chiunque ritenga di aver diritti di qualsiasi specie, su quei tratturi per i quali non furono compilati precedenti piani di sistemazione, e sulle trazzere, deve, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, chiederne il riconoscimento con domanda corredata dei documenti giustificativi e presentata all'Intendenza di finanza, sia direttamente, sia per mezzo degli uffici finanziari locali, e della segreteria del Comune competente per territorio.

Entro il termine suddetto, gli abusivi occupatori ed i proprietari frontisti delle zone da legittimare e dei suoli alienabili, possono, per mezzo degli Uffici sopraindicati, presentare le proprie osservazioni ed eccezioni.

L'Intendenza di finanza rimette i reclami, con le risultanze dell'istruttoria compiuta, e con le proposte del caso, al Ministero dell'economia nazionale che decide insindacabilmente.

Le domande debbono essere presentate in doppio originale, uno dei quali sarà restituito all'esibitore con dichiarazione della data di presentazione rilasciata dall'Ufficio ricevente.

Art. 18.

L'Amministrazione, allorquando decida di procedere alla costruzione delle strade di cui all'art. 4, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, provvede alla diretta esecuzione delle opere all'uopo occorrenti, in base ai progetti del Commissariato di reintegra o dell'Ufficio tecnico speciale e con l'osservanza delle norme vigenti per i lavori per conto dello Stato.

I lavori non possono essere iniziati se non dopo che sia stato deliberato circa la classificazione della strada da costruire, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

Per le strade di seconda, terza e quarta classe è altresì necessario che, in base alla suddetta deliberazione, gli Enti cui spetta abbiano curato l'iscrizione nei rispettivi elenchi.

Per le strade vicinali occorre invece che i proprietari interessati abbiano provveduto alla costituzione del Consorzio obbligatorio fra gli utenti.

La strada o i tronchi di essa, a mano a mano compiuti, sono dati in consegna, previo collaudo, mediante verbale sottoscritto dalle parti, all'Ente cui spetta per la manutenzione e la sorveglianza a termini di legge. L'ente interessato ha la facoltà di intervenire ed assistere alle operazioni di collaudo. Nel caso che l'ente medesimo ricusi o comunque renda non eseguibile la consegna formale, gli sarà notificato, per ministero di ufficiale giudiziario, apposito atto di diffida, stabilendo un breve termine improrogabile, per ricevere la consegna stessa, trascorso il quale, l'atto di diffida avrà valore ed efficacia di effettuata consegna.

Art. 19.

Le Provincie, i Comuni ed i Consorzi, che, a norma del secondo comma del precedente art. 11, abbiano chiesto di

provvedere alla trasformazione stradale, debbono fare pervenire al Commissariato di reintegra, se trattasi di tratturo, e all'Ufficio tecnico speciale, se trattasi di trazzera, i seguenti documenti, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento in via di massima della loro richiesta:

1° il progetto esecutivo dei lavori da compilarsi di concerto con il Commissariato di reintegra o con l'Ufficio tecnico speciale, ai fini di cui all'art. 9 lettera *c*) del presente regolamento;

2° i pareri richiesti dagli articoli 26 e 27 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

3° l'avvenuta iscrizione della strada nell'elenco rispettivo a termini di legge;

4° l'eseguito regolare stanziamento in bilancio della spesa prevista.

Art. 20.

Il Ministero dell'economia nazionale delibera in merito alla trasformazione richiesta da Provincie, Comuni e Consorzi, fissa le condizioni che ritiene necessarie, con la indicazione dei termini per la consegna del suolo, per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori, e stabilisce la misura dell'eventuale contributo da concedere sui fondi di cui all'articolo 17, lettera *b*), del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3244, comminando la revoca della concessione pei casi di inadempienza.

La consegna del suolo destinato alla trasformazione stradale è fatta, per cura del Commissariato di reintegra o dell'Ufficio tecnico speciale, al rappresentante dell'Amministrazione interessata, mediante verbale sottoscritto dalle parti.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine per l'inizio dei lavori e cessa qualsiasi obbligo di tutela e di conservazione del suolo ceduto da parte del Ministero dell'economia nazionale e degli organi che ne dipendono, ai quali subentra, per ogni responsabilità, l'ente cessionario.

Il termine stabilito per l'inizio dei lavori e quello per la loro ultimazione possono essere prorogati, con provvedimento del Ministero dell'economia nazionale, solo quando concorrano eccezionali circostanze.

Art. 21.

La revoca, per inosservanza dei termini stabiliti, della concessione di cui al precedente articolo, è pronunziata dal Ministero dell'economia nazionale ed ha per effetto la restituzione del suolo concesso, anche per la parte che eventualmente fosse già trasformata in strada, nella piena pertinenza del demanio pubblico dello Stato.

Nel caso che il Ministero dell'economia nazionale intenda far eseguire o completare i lavori, per conto ed a carico dell'Amministrazione inadempiente, il provvedimento relativo è notificato all'Amministrazione, ed al Prefetto della Provincia, per tutti gli effetti, fra i quali il rimborso allo Stato dei fondi che questo potrà anticipare per l'esecuzione dei lavori sopradetti, e che risulteranno dalle contabilità relative liquidate dal Ministero dell'economia nazionale. E' in facoltà dello Stato di dedurre dalle somme da rimborsare per i lavori direttamente eseguiti i contributi eventualmente assegnati e non corrisposti a seguito della inadempienza.

Art. 22.

I contributi che il Ministero dell'economia nazionale può concedere alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di utenti che si assumono la trasformazione del tratturo o della trazzera in strada sono deliberati, caso per caso, e vengono di regola corrisposti ad opera compiuta, in base a presentazione degli atti di collaudo, sentito il Commissariato di reintegra o l'Ufficio tecnico speciale delle trazzere. Eccezionalmente, tenendo conto dell'entità dell'opera e della durata della sua esecuzione, può il Ministero dell'economia autorizzare sovvenzioni rateali, purchè ciascuna rata sia calcolata in ragione dell'avanzamento dei lavori, giusta attestazione del Commissariato di reintegra, o dell'Ufficio tecnico speciale.

In ogni caso la rata di saldo non sarà corrisposta se non dopo che il collaudo sia compiuto e ne sia riconosciuta la regolarità.

Art. 23.

L'Amministrazione dell'economia nazionale, nel caso previsto dall'art. 18, ha diritto ai sussidi ed ai concorsi di spesa, che per disposizioni di leggi generali e speciali, spetterebbero agli enti nell'interesse dei quali la strada è costruita.

Art. 24.

Le parti di tratturo o di trazzera, che già si trovano occupate con strade di I, II, III, IV classe, o con strade consorziali, sono legittimate gratuitamente a favore delle Amministrazioni interessate, subordinatamente all'accertamento della avvenuta loro iscrizione nei rispettivi elenchi.

Su tali strade, nonchè sulle piazze, vicoli ed adiacenze site nei centri abitati, gli armenti trasmigranti conserveranno il diritto di transito anche dopo l'avvenuta legittimazione e sclassificazione delle relative zone, fino a quando le Amministrazioni interessate non provvedano diversamente al libero e comodo passaggio degli armenti stessi.

Art. 25.

Anche prima che siano compiute le operazioni di revisione e reintegrazione previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di consentire alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi, che ne facciano richiesta, la occupazione di suolo di tratturo o di trazzera per la esecuzione di opere stradali, nei casi in cui improrogabili esigenze di pubblica utilità lo richiedano e non ne derivi pregiudizio al transito degli armenti.

Tale assentimento è dato a titolo gratuito ed è subordinato, oltre alle cautele che saranno ritenute necessarie, alla clausola della rescissione, qualora non abbia luogo la trasformazione stradale o cessi l'uso per il quale il suolo viene concesso.

Capo IV.

Legittimazione delle abusive occupazioni.

Art. 26.

Il Ministero, nell'approvare il piano di sistemazione, delibera sulle domande di legittimazione presentate dagli abusivi occupatori.

Le abusive occupazioni esistenti su zone di tratturi (tratturelli, bracci o riposi) e di trazzera, che, in conformità dei piani di sistemazione di cui all'art. 9, debbono essere conservate per essere destinate all'uso pubblico o trasformate in strade, sono da rimuovere con le norme, procedure e sanzioni di cui all'art. 69 e seguenti del presente regolamento.

Le opposizioni al procedimento di cui sopra non possono sospendere l'esecuzione dei piani di sistemazione.

Inoltre, quando l'occupazione crea servitù vietata dalla legge a danno del tratturo o della trazzera, o del proprietario frontista, la legittimazione non sarà consentita, se non venga, nel primo caso, previamente eliminata la servitù, e, nel secondo, non intervenga il consenso del frontista a mantenerla. Se l'abusivo occupatore è lo stesso frontista la legittimazione può essere consentita quando non ne derivi servitù in danno del tratturo.

Non è altresì consentita la legittimazione delle abusive occupazioni che, per il tempo e per le modalità con cui sono avvenute, siano, a giudizio del Ministero, state consumate solo allo scopo di conseguire la legittimazione, nonchè delle occupazioni abusive di terreni lasciati allo stato saldo.

Art. 27.

La legittimazione dei tratturi e delle trazzere, o delle parti di essi già trasformate in strade, comprende anche le aree occupate dai fossi laterali necessari agli scoli, dalle controbanchine e dalle scarpe di rialzo, e, nell'interno dei centri abitati, le piazze, i vicoli e gli spazi adiacenti alle strade e riconosciuti necessari al pubblico transito.

La legittimazione gratuita del suolo occupato s'intende sempre subordinata alla condizione che il suolo stesso debba venire retroceduto al Demanio quando, per qualsivoglia ragione, cessi dalla destinazione ad uso stradale.

Art. 28.

La legittimazione delle zone su cui siano stati edificati interi rioni di centri abitati comprende anche le zone occupate da passaggi, viali, accessi riconosciuti necessari per uso delle proprietà private e simili.

Nella legittimazione degli edifici isolati sono da comprendere le dipendenze strettamente necessarie, connesse ed inservienti all'uso di essi ed al loro accesso.

Art. 29.

Per la legittimazione delle zone abusivamente occupate, il prezzo sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base del valore del nudo terreno al momento della valutazione.

Per le zone occupate da fabbricati ed accessori, di cui all'articolo precedente, qualora l'occupatore non preferisca pagare il prezzo di stima, il canone annuo deve essere ragguagliato all'interesse del 6 per cento sul prezzo stesso.

Oltre il prezzo di stima, per i terreni e per le zone occupate da fabbricati, od il canone annuo per i fabbricati, gli abusivi occupatori sono tenuti a corrispondere le multe, i danni e gli interessi che venissero dall'Amministrazione stabiliti.

CAPO V.

Vendita dei suoli disponibili.

Art. 30.

Il Ministero, nell'approvare il piano di sistemazione, delibera circa la disponibilità, la lottizzazione ed assegnazione delle zone alienabili a favore:

a) dei Comuni, nel rispettivo perimetro del centro urbano, per quelle zone direttamente utilizzabili per usi e bisogni locali che siano riconosciuti di pubblico interesse;

b) degli enti, Consorzi e società agricole e industriali, di cui all'art. 9, lettera *b*), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, per zone site fuori del perimetro urbano;

c) dei proprietari che fronteggiano le zone che non siano state chieste e riconosciute assegnabili, in via di preferenza, agli enti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

La vendita, a favore dei Comuni e degli enti di cui alle lettere *a*) e *b*), sarà subordinata alla clausola risolutiva, che le zone siano effettivamente destinate all'uso per cui vennero concesse.

Ai fini della ripartizione, sarà assegnata al frontista la zona corrispondente in lunghezza alla linea di confine del suo fondo, con larghezza:

a) sino alla mediana del tratturo o della trazzera, qualora si tratti di soppressione integrale e non vi sia occupazione di terzi interposta;

b) sino al margine più vicino della zona di tratturo o di trazzera conservata o riservata a trasformazione stradale, oppure della zona occupata di terzi ed ammessa a legittimazione.

CAPO VI.

Disposizioni comuni alle legittimazioni ed alle vendite.

Art. 31.

Gli elenchi delle abusive occupazioni che siano state riconosciute ammissibili a legittimazione, e quelli delle zone disponibili per la vendita sono spediti, distintamente per ogni provincia, alla Intendenza di finanza competente.

Ciascuna Intendenza provvede alla inserzione degli elenchi stessi nel Foglio degli annunzi legali della provincia, con declaratoria che gli occupatori e gli aventi diritto a prelazione possono, a termine di legge e di regolamento, ottenere rispettivamente la legittimazione o la cessione delle zone occupate o disponibili.

Consecutivamente trasmette il Foglio anzidetto al Podestà di ciascuno dei Comuni interessati, con ingiunzione di affiggerne un esemplare, per quindici giorni, all'albo pretorio, e di avvertire, mediante pubblico manifesto, gli occupatori e gli aventi diritto a prelazione, dei giorni prestabiliti, nei quali il funzionario incaricato di rappresentare l'Amministrazione si troverà presso la sede del Comune per la stesa dei verbali di legittimazione e di vendita.

I Podestà dei Comuni interessati hanno l'obbligo di fornire all'Intendenza la prova che le disposizioni sopra dette siano state rigorosamente osservate.

Art. 32.

Il verbale di legittimazione o di vendita che il segretario comunale è chiamato a redigere, oltre la data, il luogo della stipulazione ed il nome e la qualifica dei comparenti, deve contenere:

a) come premessa, la indicazione dei precedenti procedurali con l'attestazione della loro piena regolarità;

b) la designazione della zona da legittimare o da alienare, la sua estensione, e l'esplicito riferimento ai dati che la individuano sulla planimetria generale;

c) l'ammontare del prezzo di stima, oppure l'indicazione del canone annuo, nei casi in cui questo è ammesso;

d) la dichiarazione espressa che il trasferimento si compie a corpo e non a misura e senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione;

e) la clausola della riserva di proprietà da parte dell'Amministrazione sulle miniere, sorgive, ecc., esistenti o che eventualmente si rinvenissero, col dritto di accesso per il godimento;

f) l'esplicita dichiarazione dell'acquirente di sottostare a tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del ver-

bale, ivi comprese quelle per spese e tasse contrattuali, per trascrizione e voltura, e per la iscrizione dell'ipoteca legale nel caso in cui l'occupatore o il concessionario non provi di avere già versato integralmente il prezzo di stima.

Per la redazione di ciascun verbale di legittimazione o di vendita e per il rilascio delle copie relative, spetta integralmente al segretario del Comune un compenso in somma pari a quella che sarebbe esigibile per tasse ed emolumenti, se l'atto e le copie fossero stipulate nella effettiva esplicazione di funzioni comunali.

Tale compenso, al pari di tutte le altre spese inerenti e conseguenti all'atto di legittimazione o di vendita, sarà soddisfatto mediante il deposito che, in congrua misura, l'acquirente è tenuto a prestare previamente nelle mani del segretario estensore, che ne deve render conto.

Art. 33.

L'originale ed una copia autentica del verbale di legittimazione o di vendita sono trasmessi all'Intendenza di finanza, la quale provvede ad approvarlo, ovvero a trasmetterlo al Ministero per l'approvazione, secondo i limiti di competenza stabiliti dalle disposizioni in vigore per l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato.

Approvato il verbale, l'Intendenza provvede per la consegna del suolo, previo adempimento delle formalità di registro, catastali, ipotecarie, e la liquidazione definitiva della spesa.

Art. 34.

Nel caso che l'abusivo occupatore, o l'avente diritto a prelazione, non si presenti nei giorni prestabiliti, o, presentandosi, si rifiuti di accettare le condizioni fissate, e non si faccia luogo, quindi, all'atto relativo, il rappresentante l'Amministrazione redige apposito verbale, firmato da due testimoni, constatante i motivi della mancata legittimazione o vendita, con riferimento ai dati necessari per identificare la zona relativa.

In forza di esso si procederà per la registrazione delle zone occupate e non legittimate, secondo le norme di cui all'art. 68 e seguenti del presente regolamento.

Tanto le zone reintegrate per non avvenuta legittimazione, quante le zone disponibili per le quali si sia verificata la decadenza dal diritto di prelazione, saranno vendute con le norme in vigore per l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, facendo menzione nei rispettivi contratti del verbale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 35.

Anche prima della compilazione del piano di sistemazione di un tratturo o di una trazzera ed indipendentemente dalla esecuzione del piano stesso, il Ministero ha la facoltà di vendere quelle zone e relitti che risultino assolutamente inutilizzabili ai fini armentizi e ad altri usi pubblici, sotto l'osservanza delle norme fissate per la vendita dei suoli disponibili di cui ai precedenti articoli 33 e 34.

TITOLO SECONDO.

Della gestione e della tutela dei tratturi e delle trazzere.

Capo I.

Conservazione ed utilizzazione dei tratturi e delle trazzere.

Art. 36.

Appena compiuta, in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e dal presente regolamento, la generale sistemazione di un tratturo o di una trazzera, le Intendenze delle provincie interessate provvederanno alla compilazione dei registri di consistenza, in base alle piante geometriche di cui al precedente art. 16 ed a tutti i documenti e titoli che saranno ad esse opportunamente comunicati.

Un esemplare dei registri di consistenza, come sopra compilati, sarà rimesso al competente Ufficio tecnico di finanza, ed un estratto di detti registri sarà dato in consegna agli Uffici del registro per la parte dei rispettivi distretti.

Art. 37.

Le Intendenze di finanza possono consentire, senza pregiudizio del libero transito e dell'uso del pascolo consuetudinario degli armenti, l'affitto per uso di pascolo, il taglio degli alberi e bassa macchia esistenti sui tratturi e sulle trazzere, il deposito temporaneo di materiali, l'impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili, l'attraversamento del sottosuolo mediante condutture, il transito dei veicoli, le traverse di accesso alle proprietà confinanti, l'estrazione di brecciame, l'escavazione di piccoli fossi, di pozzi, canali per irrigazione e di scolo, permessi per uso di aia e trebbiatura, sistemazioni precarie, e il mantenimento delle servitù passive che, però, non implichino occupazioni di suolo.

Art. 38.

E' di esclusiva competenza del Ministero consentire così le sistemazioni precarie di cui al successivo art. 67, come le occupazioni permanenti e tutte le altre concessioni eccezionali che non siano espressamente attribuite alla competenza dell'Intendenza.

Art. 39.

L'assentimento di tutte le concessioni e sistemazioni precarie di cui ai precedenti articoli sono subordinate, oltre all'osservanza delle cautele e limitazioni che, caso per caso, si ravvisino opportune, alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale del tratturo o della trazzera; alla espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità in qualunque tempo, salvo congruo preavviso da fissarsi nella convenzione, senza diritto a risarcimento; ed al pagamento di un congruo canone, da stabilirsi tenendo conto dell'utilità che deriva al concessionario e della tolleranza dell'Amministrazione.

Affitti per uso di pascolo.

Art. 40.

L'affitto dell'erbaggio per uso di pascolo, può essere consentito per la durata non superiore ad anni 3, salvo rinnovazione.

Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui non avvengono le trasmigrazioni vernotiche e statoniche, le Intendenze possono consentire la falciatura delle erbe, stabilendo nei rispettivi contratti le condizioni necessarie e gli speciali corrispettivi.

Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie trasmigrazioni.

Art. 41.

Per l'affitto di cui al precedente articolo deve, di regola, farsi luogo alla privata licitazione. Questa sarà sperimen-

tata obbligatoriamente, quando concorrano più domande intese ad ottenere lo stesso affitto.

Taglio degli alberi e della bassa macchia.

Art. 42.

Si intendono escluse, di regola, dal taglio le piante che si trovano in buono stato di vegetazione. Il taglio dello spiname e della bassa macchia, come pure lo scalvo delle piante, possono essere consentiti soltanto nei casi in cui riescano utili al tratturo od alla trazzera.

Deposito di materiali.

Art. 43.

I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano giustificati da evidenti necessità locali non altrimenti soddisfacibili, non impediscano il transito armentizio e purchè sia opportunamente assicurato, alla scadenza della concessione, il ripristino del suolo, e la concessione stessa non sia di durata superiore ad un anno.

Art. 44.

E' consentito il deposito permanente, senza obbligo di ripristino, solo nei casi in cui il materiale serva a ricolmare ed appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.

Impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili.

Attraversamento del sottosuolo.

Art. 45.

La infissione di pali sul suolo dei tratturi e delle trazzere è, di regola, da consentirsi giusta la legislazione vigente, subordinatamente però alla condizione che la durata non oltrepassi anni 30, salvo rinnovazione, che sia assicurata la incolumità delle persone e degli armenti trasmigranti e che, infine, oltre al rispetto delle altre clausole che si riterranno opportune caso per caso, il concessionario si obblighi, a richiesta dell'Amministrazione, di spostare o modificare l'impianto senza diritto ad indennizzo.

Il concessionario sarà tenuto a rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione, o qualora desista dalla stessa.

Art. 46.

I lavori per l'attraversamento del sottosuolo non dovranno essere di ostacolo o di impedimento al transito armentizio, e dovranno essere compiuti nel tempo strettamente necessario.

In ogni caso dovrà essere garantito il completo ripristino del suolo attraversato, alla scadenza della concessione.

Transito dei veicoli e traverse di accesso.

Art. 47.

Sui tratturi e sulle trazzere che sono attraversati nel senso longitudinale da strade, il transito dei veicoli è limitato alla sede stradale.

E' viceversa vietato sulle zone circostanti e sui tratturi e sulle trazzere non attraversate da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie.

Le traverse ed i passaggi, che risultano indispensabili per l'accesso alle proprietà confinanti, possono essere consentiti previa delimitazione della zona strettamente all'uopo necessaria.

Scavo di brecciame, escavazione di piccoli fossi, ecc.

Art. 48.

L'escavazione di brecciame può, in via eccezionale, essere consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l'imprescindibile bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione, e l'impossibilità di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere del pari assicurato che la zona di escavazione sia opportunamente ricolmata allo scadere della concessione.

Art. 49.

E' di regola consentita la escavazione di piccoli fossi, di canali di irrigazione, purchè ne sia riconosciuta la utilità, nell'interesse dell'agricoltura, ed il richiedente sia già in possesso dell'autorizzazione alla derivazione dell'acqua.

Permessi per uso di aia e trebbiatura.

Art. 50.

La concessione di zone per uso di aia e di trebbia può essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e consuetudinario.

La concessione è limitata alla durata ed allo spazio riconosciuti strettamente necessari, ed è subordinata all'assoluto divieto di selciare o di battere il terreno concesso, o di destinarlo ad uso diverso.

Occupazioni permanenti e servitù.

Art. 51.

Le Intendenze di finanza, oltre alle attribuzioni conferite con gli articoli precedenti, hanno facoltà di procedere alle sistemazioni precarie di cui al successivo art. 67 e di regolare i rapporti fra l'Amministrazione ed i contravventori per il mantenimento delle servitù costituite in danno dei tratturi e delle trazzere, anche per inosservanza delle norme in vigore sulla polizia delle strade.

CAPO II.

Tutela dei tratturi e delle trazzere.

Art. 52.

I tratturi, tratturelli, bracci, riposi, e le trazzere sono sottoposti alle disposizioni vigenti che riguardano la conservazione e la polizia delle strade nazionali del Regno, e all'osservanza delle particolari disposizioni seguenti.

Della vigilanza.

Art. 53.

Compete al Ministero dell'economia nazionale la necessaria azione di vigilanza, manutenzione e tutela sui tratturi e sulle trazzere.

L'esercizio di tale azione si esplica, in via normale, a mezzo delle Intendenze, degli Uffici tecnici di finanza, degli

Uffici del registro e della Milizia nazionale forestale, e, in via eccezionale, dal Commissariato di reintegra e dall'Ufficio tecnico speciale, dai Podestà e dai funzionari che venissero espressamente designati dal Ministero.

Art. 54.

Sono estese a tutti i funzionari ed agenti, che, a norma del precedente art. 53, hanno podestà di vigilanza sui tratturi e sulle trazzere, le facoltà e gli obblighi contemplati dal capo I, titolo IV, del regolamento di polizia stradale, per l'accertamento delle contravvenzioni prevedute dal presente regolamento, e per la redazione dei relativi verbali.

Alle Intendenze ed agli Uffici tecnici di finanza sono deferite tutte le attribuzioni che, in materia di polizia stradale, sono di competenza del Prefetto e degli uffici del Genio civile.

Art. 55.

I funzionari e gli agenti, che, nell'esercizio delle attribuzioni di vigilanza e di tutela , rilevino la necessità di speciali provvedimenti conservativi, debbono riferirne subito alla competente Intendenza di finanza, che a sua volta provoca i provvedimenti del Ministero, salva la facoltà, in caso di improrogabile urgenza, di disporre, di concerto con l'Ufficio tecnico di finanza, quelle misure immediate che le circostanze consiglino.

Contravvenzioni e pene.

Art. 56.

Il pascolo degli armenti non trasmigranti e di altri animali, il transito dei veicoli non consentito, le manomissioni del suolo e del sottosuolo dei tratturi e delle trazzere, le occupazioni non autorizzate, tanto temporanee quanto permanenti, gli usi non previsti nè consentiti ed in genere qualsiasi alterazione che alla consistenza e allo stato di fatto o di diritto dei tratturi e delle trazzere derivi dall'opera arbitraria o dall'incuria dei terzi, anche se indirettamente ed involontariamente, sono accertati mediante verbale nei modi prescritti dal successivo art. 59 e sono soggetti alle azioni e sanzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 57.

Le contravvenzioni al divieto di transito sui tratturi e sulle trazzere sono punibili con l'ammenda di L. 10 estensibili a L. 300, per ciascun veicolo.

Le contravvenzioni per pascolo abusivo sono punite con l'ammenda di L. 0.50 estensibili a L. 3 per ogni capo di bestiame.

La inosservanza del divieto di falciatura, o delle modalità stabilite per la concessione di falciatura, è passibile non solo dell'applicazione delle speciali sanzioni stabilite nel contratto, ma anche dell'ammenda non inferiore al decuplo del valore delle erbe abusivamente tagliate.

Per le occupazioni abusive è applicabile l'ammenda di L. 1 a L. 10 per ogni mq. di suolo scavato, dissodato od altrimenti occupato.

L'abusivo occupatore è inoltre obbligato al rilascio della zona occupata, con la perdita dei materiali immessi nella medesima, delle piantagioni e seminagioni, nonchè di ogni altra opera o lavoro qualsiasi, al risarcimento dei danni, interessi e spese, comprese quelle delle verifiche attuate sul luogo.

E' sempre in facoltà dell'Amministrazione di ordinare ed, occorrendo, eseguire, a spese dell'occupatore, la rimozione dei materiali immessi ed il ripristino del suolo.

Art. 58.

Le altre contravvenzioni non esplicitamente previste dal presente regolamento sono passibili del triplo delle sanzioni pecuniarie stabilite dagli articoli 101 e seguenti del regolamento di polizia stradale, salvo il limite minimo di L. 10 e massimo di L. 1000 di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158.

Procedimento contravvenzionale.

Art. 59.

Per gli abusi indicati nel precedente art. 56 e per ogni altro atto di contravvenzione alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, ed al presente regolamento, vien redatto verbale in doppio originale.

Il verbale deve contenere:

1° Il giorno, l'ora ed il luogo in cui fu steso;

2° Il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'estensore;

3° Il luogo e possibilmente l'epoca, sia pure approssimativa, in cui fu commesso il fatto abusivo, e le circostanze tutte atte a qualificarlo, nonchè le prove e gli indizi esistenti a carico del contravventore;

4° Il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio del contravventore, e le dichiarazioni da questi fatte all'atto della contestazione;

5° La firma del contravventore e dei testimoni, se vi sono, e, qualora non sappiano scrivere o ricusino di firmare, la esplicita menzione di tale circostanza;

6° la firma dell'estensore.

Art. 60.

Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore; nel caso che questi ricusi di riceverlo o non sia personalmente noto, oppure quando non se ne conosca il domicilio, deve farsi di ciò espressa menzione nel verbale. L'altro esemplare è trasmesso all'Intendenza di finanza, con le proposte dei provvedimenti necessari, per la riduzione delle cose al pristino stato e per riparare o prevenire i danni, per rimuovere i pericoli che possano derivare dall'abuso riscontrato, col calcolo della spesa occorrente per tali provvedimenti e del valore del danno arrecato.

Art. 61.

L'Intendenza di finanza della provincia nel cui territorio l'abuso fu commesso od ebbe prevalente attuazione ordina con proprio decreto — quando ne sia il caso — la rimozione dell'abuso stesso, entro un congruo termine, sotto riserva dell'esecuzione di ufficio, a spese del contravventore, in caso di inosservanza, e stabilisce la somma che il responsabile è tenuto a pagare a titolo di penalità.

Art. 62.

Nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di cui al precedente articolo, il contravventore può presentare le sue rimostranze e deduzioni all'intendente di finanza, che, ove ne sia il caso, provvede per le modifiche del decreto emesso, e conseguente formale notifica all'interessato.

Entro lo stesso termine, il contravventore può ricorrere al Ministero dell'economia nazionale, solo nel caso, però, in cui contesti la demanialità del terreno.

Le decisioni dell'intendente nei casi in cui il contravventore abbia presentata rimostranza, ed i provvedimenti del Ministero dell'economia nazionale, hanno efficacia di titolo esecutivo e non sono suscettibili di ulteriori ricorsi o di opposizione sul merito, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Art. 63.

Prima che sia intervenuta la decisione definitiva, il contravventore può presentare domanda di transazione della contravvenzione incorsa, e sulla domanda si pronunzia lo stesso ufficio che è chiamato a deliberare nel merito.

Di regola, la penale inflitta non può, per effetto della transazione, essere ridotta oltre i 9 decimi, dovendo la somma da pagarsi essere superiore o almeno uguale a un decimo di quella comminata.

Nei casi di abusiva occupazione o di manomissione, la domanda di transazione non può essere accolta, se non previo effettivo rilascio e ripristino del suolo occupato o manomesso, salvo la disposizione di cui all'art. 67.

Il pagamento della somma dovuta a tacitazione della contravvenzione incorsa deve essere fatto all'ufficio del registro competente, nel termine di 20 giorni dall'avviso ricevuto.

In caso di inadempienza il decreto di condanna ha senz'altro esecuzione.

Art. 64.

I funzionari, gli ufficiali ed i militi che hanno rilevata la contravvenzione hanno diritto al quarto della somma effettivamente pagata dal contravventore per penalità, e comunque in guisa da non superare il limite di L. 4000 per i funzionari e per gli ufficiali, e di L. 3000 per i militi.

Art. 65.

Trascorso un anno dalla data del verbale di contravvenzione, senza che sia intervenuto il decreto intendentizio, ogni ulteriore azione in base al verbale stesso è prescritta.

Art. 66.

Per la notifica dei provvedimenti e per la procedura coattiva di riscossione in dipendenza di atti contravvenzionali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Sistemazioni precarie.

Art. 67.

Fino a quando non sia stata compiuta la sistemazione definitiva di un tratturo o di una trazzera, le Intendenze di finanza, e, nel caso in cui vi sia stata contestazione di demanialità, il Ministero dell'economia nazionale, possono assentire la sistemazione precaria delle zone che siano state abusivamente occupate purchè l'abusivo occupatore ne abbia fatta domanda nel termine di giorni 30 dalla notifica del decreto e siano osservate le seguenti condizioni:

1° Che l'occupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitù vietate dalle leggi a danno del tratturo o della trazzera e del proprietario frontista.

2° Che l'abusivo occupatore riconosca formalmente l'abusiva occupazione e, oltre il versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi di pagare il canone annuo che sarà dall'Amministrazione ritenuto congruo.

3° Che l'occupatore accetti di osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari.

Art. 68.

Le abusive occupazioni non ammesse a sistemazione precaria, e quelle per le quali gli occupatori non siano addivenuti alla stipula dell'atto di precaria sistemazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni, sono da rimuovere con le norme e procedure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 69.

Le operazioni per il rilascio ed il ripristino della zona da reintegrare debbono risultare da apposito verbale, corredato da una planimetria riproducente l'occupazione, e redatto, in doppio originale, da un funzionario dell'Ufficio tecnico di finanza. L'abusivo occupatore sarà diffidato perchè, ove creda, assista alle operazioni suddette e sottoscriva il relativo verbale.

Un esemplare di questo è rilasciato all'interessato; l'altro è trasmesso all'Intendenza di finanza, la quale, dopo averlo approvato, procede alle opportune variazioni nei registri di consistenza.

In sede di esecuzione dei piani di sistemazione, la reintegra delle zone da conservarsi o da trasformarsi in strade è affidata ad un funzionario del Commissariato di reintegra dei tratturi, o dell'Ufficio tecnico speciale per le trazzere.

Art. 70.

Le spese per il ripristino delle zone abusivamente occupate sono anticipate dalle Intendenze di finanza, le quali provvedono al rimborso a carico del contravventore, avvalendosi delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. 71.

I giudizi di reintegra e tutte le contravvenzioni in corso alla promulgazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, debbono essere definite sotto l'osservanza delle disposizioni del decreto stesso e del presente regolamento.

Art. 72.

Con successivo regolamento saranno emanate le norme riflettenti le attribuzioni degli uffici e degli organi investiti della trattazione amministrativa e tecnica in materia di tratturi e di trazzere.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 659.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 238.

Autorizzazione al comune di Torrita a mutare la propria denominazione in quella di « Torrita di Siena ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda con cui il podestà di Torrita, in esecuzione della deliberazione 20 agosto 1927, chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione del comune in « Torrita di Siena »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Siena in adunanza 24 settembre 1927;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, e il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Torrita, in provincia di Siena, è autorizzato a mutare la propria denominazione in « Torrita di Siena ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 247. — CASATI.

Numero di pubblicazione 660.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 237.

Emissione di francobolli commemorativi della seconda Fiera campionaria di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda con la quale l'Ente autonomo per la Fiera campionaria di Tripoli chiede la emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della prossima seconda Fiera campionaria di Tripoli, gravati di un soprapprezzo a favore del Comitato stesso;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della seconda Fiera campionaria di Tripoli da valere per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici della Tripolitania e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore, al valore ed al soprapprezzo dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio, e saranno precisati il numero degli esemplari, il periodo di vendita al pubblico, il periodo di validità e quello per l'ammissione al cambio dei francobolli stessi.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con l'Ente autonomo della Fiera campionaria di Tripoli una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli commemorativi anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 246. — CASATI.

Numero di pubblicazione 661.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 212.

Nomina del rappresentante del Ministero della guerra presso la Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante del Ministero della guerra presso la Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visti gli articoli 208 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Monteverde gr. uff. dott. Ugo è nominato rappresentante del Ministero della guerra presso la Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione

dell'ordinamento gerarchico alle Amministrazioni dello Stato, in sostituzione del sig. Petri comm. Virgilio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 225. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1928.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale mista per la provincia di Bergamo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. di gr. cr. Enrico Beltracchini a presidente della dipendente Unione industriale mista di Bergamo;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti richiesti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. di gr. cr. Enrico Beltracchini a presidente dell'Unione industriale mista di Bergamo.

Roma, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1928.
Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Aosta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Luigi Sala a segretario generale del dipendente Ufficio provinciale di Aosta;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti richiesti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Luigi Sala a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Aosta.

Roma, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1926.
Autorizzazione ad esercitare nel Regno la riassicurazione nel ramo vita, alla Società italiana di riassicurazione consorziale, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 8 novembre 1926 della Società italiana di riassicurazione consorziale, con sede in Milano, capitale nominale L. 10,000,000, versato 3,000,000, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad estendere le proprie operazioni anche all'esercizio delle riassicurazioni nel ramo vita;

Ritenuto che la Società predetta è legalmente costituita;

Decreta:

La Società italiana di riassicurazione consorziale, con sede in Milano, capitale nominale L. 10,000,000, versato 3,000,000, è autorizzata ad esercitare nel Regno la riassicurazione nel ramo vita.

Roma, addì 9 dicembre 1926.

p. *Il Ministro:* BISI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dal sig. Pergher Lodovico per la riduzione del suo cognome in quello di « Demonti »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Pergher Lodovico, figlio del fu Antonio e di Conforti Elisabetta, nato a Sacco-Rovereto il 25 luglio 1890, è ridotto nella forma italiana di «Demonti» a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 8 novembre 1926 presentata dalla signora Robol Elisa per la riduzione del suo cognome in quello di «Roboli»;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Robol Elisa, figlia di Francesco e di Giacomelli Maria nata a Sacco-Rovereto il 22 novembre 1902 è ridotto nella forma italiana di « Roboli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 14 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 8 novembre 1926 presentata dalla signora Robol Valeria per la riduzione del suo cognome in quello di « Roboli »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Robol Valeria, figlia di Narciso e di Angheben Addolorata, nata a Vallarsa il 1° luglio 1899, è ridotto nella forma italiana di « Roboli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 19 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda 9 novembre 1926 presentata dalla signora Winchler Teresa per la riduzione del suo cognome in quello di « Fedriga ».

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Winchler Teresa, figlia della fu Lucia Winchler, nata a Rovereto il 30 agosto 1888, è ridotto nella forma italiana di « Fedriga » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 19 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 10 novembre 1926 presentata dalla signora Toss Giuseppina per la riduzione del suo cognome in quello di « Toschini ».

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Toss Giuseppina, figlia del fu Adriano e di Marizzo Enrica, nata a Rovereto il 20 giugno 1883, è ridotto nella forma italiana di « Toschini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 26 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 6 novembre 1926 presentata dalla signora Toss Alma per la riduzione del suo cognome in quello di «Toschi»;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Toss Alma, figlia di Pietro e di Giovanazzi Rosa, nata a Marano il 1° ottobre 1895 è ridotto nella forma italiana di «Toschi» a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Marano, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 26 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 6 novembre 1926 presentata dalla signora Toss Olimpia per la riduzione del suo cognome in quello di «Tosi».

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Toss Olimpia, figlia di Pietro e di Berlanda Speranza, nata a Marano il 7 febbraio 1901, è ridotto nella forma italiana di «Tosi» a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Marano d'Isera, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 2 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 6 novembre 1926 presentata dalla signora Toss Anna per la riduzione del suo cognome in quello di « Tosi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Toss Anna, figlia del fu Luigi e di Bolner Maria, nata a Marano d'Isera il 10 giugno 1892, è ridotto nella forma italiana di « Tosi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con nota 25 febbraio 1928 (VI), il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Il giorno 22 febbraio 1928 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dei seguenti atti internazionali stipulati fra l'Italia e la Lituania:

1° Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario firmato in Roma il 17 settembre 1927;

2° Convenzione commerciale e relativo protocollo finale firmati in Roma il 17 settembre 1927.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « La Piemonte ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1926, n. 87, la ditta E. Faramia e C. è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « La Piemonte » l'acqua minerale artificiale nazionale, preparata nello stabilimento sito in Savigliano (Cuneo), corso Schiapparelli.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di color verde della forma conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy, chiuse con tappo meccanico e renella di gomma ricoperto con cappuccio di carta bianca fermato con un listino di carta grigio-bleu con la scritta « E. Faramia e C. Savigliano » in inchiostro bleu carico.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette della dimensione di mm. 280×140 stampate su carta a fondo grigio-bleu. Lungo il margine superiore, tra due righe di color bleu carico, sono impresse, su di una sola riga, a caratteri alti mm. 12 1/2 e larghi mm. 2 di color bleu carico, le parole « Acqua minerale artificiale Faramia ». Nello spazio sottostante sono delimitati tre rettangoli; i due esterni delle dimensioni di mm. 104×56 e quello mediano di mm. 104×129. Nel rettangolo di sinistra sono riportati la ubicazione dello stabilimento di produzione ed alcune notizie sul confezionamento dell'acqua, in quello di destra i risultati delle analisi batteriologica e chimica.

Nella parte centrale su di un ovale allungato a fondo bleu carico sormontato da una bottiglia spicca il nome dell'acqua « La Piemonte » e, sotto, le parole « Acqua da tavola ». Al di sotto dell'ovale sono inserite le parole « Digestiva Diuretica, Litiosa ». Seguono gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione ed alcune notizie sulle proprietà terapeutiche dell'acqua. Lungo il bordo inferiore è scritto « Bottiglie sterilizzate. Esigere intatta la chiusura originaria della bottiglia (cappuccio) ». Il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
Direzione generale industria e miniere - Divisione miniere.

Facoltà di coltivare giacimenti di marna da cemento.

Con decreto Ministeriale 4 febbraio 1928 (VI), registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1928, registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 381, ed all'ufficio del registro atti pubblici di Roma il 15 febbraio 1928, libro 3022, volume 458, al conte avv. Giacomo Suardo fu conte Luigi di Bergamo ed alla contessa Giulia Scotti fu Giovanni Maria, vedova Suardo, è stata concessa in perpetuo, rispettivamente per la quota parte dei terreni di loro proprietà, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento esistenti nei terreni, dell'estensione complessiva di ettari 24.69.09, distinti coi mappali n. 443 del comune censuario di Carobbio e numeri 515, 594, 603, 605, 615, 735, 737, 741 e 541 del comune censuario di Santo Stefano, provincia di Bergamo.

Col decreto stesso il conte Suardo e la contessa Scotti Suardo sono stati autorizzati a trasferire la concessione alla Società anonima Italcementi, Fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Alli Punta delle Castella », in Catanzaro.

Con decreto Ministeriale 20 febbraio 1928 (VI), n. 9038, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato con alcune modifiche il nuovo testo dello statuto del Consorzio speciale per la bonifica del comprensorio « Alli Punta delle Castella » deliberato dall'assemblea degli interessati tenutasi in Catanzaro il 13 novembre 1927.

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale per la bonifica della Valle media del Crati, in provincia di Cosenza.

Con decreto Ministeriale 23 febbraio 1928 (VI), n. 9325, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio speciale per la bonifica della Valle media del Crati, da Cosenza alla stretta di Tarsia in provincia di Cosenza, secondo il testo deliberato il 6 novembre 1927 dall'assemblea dei consorziati, con alcune modifiche agli articoli 33 e 46.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 289.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 21 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione della ricevuta: Agostini Agostino da Orciano di Pesaro — Titoli del debito pubblico: nominativi 6 — Rendita: L. 143.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 27 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.32	Belgrado	33.25
Svizzera	363.71	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.144	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.607	Norvegia	5.02
Spagna	319.42	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.635	Svezia	5.06
Berlino (Marco oro)	4.51	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.665	Danimarca	5.05
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	75.85
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.31	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.06	Consolidato 5 %	86.15
New York	18.892	Littorio 5 %	86.175
Dollaro Canadese	18.855	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.125
Oro	364.53		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	335622	150 —	Gallino Auridice Pia di *Luigi*, moglie di Mario Scotto, dom. a Genova; con usuf. vital. a Gallino *Luigi* fu Tommaso.	Gallino Euridice Pia di *Giuseppe-Luigi*, moglie, ecc. come contro; con usuf. vital. a Gallino *Giuseppe-Luigi* fu Tommaso.
3.50 %	758608	52.50	Nasi *Vittorio* di Camillo, dom. a Roma.	Nasi *Carlo-Vittorio* di Camillo, dom. a Roma.
»	758609	52.50	Nasi Maria di Felice, moglie di Nasi *Vittorio*, dom. a Roma.	Nasi Maria di Felice, moglie di Nasi *Carlo-Vittorio*, dom. a Roma.
Cons. 5 %	90372	3,000 —	Stucchi Alberto fu Luigi, dom. a Milano. *Annotazione.* Ipotecata a favore di Spagliardi *Erminia* fu Giuseppe, moglie del titolare, dom. in Milano, in garanzia della controdote costituitale dal marito coi patti e condizioni di cui nell'atto nuziale 22-II-89 rogato Tagliasacchi di Milano e del decreto 16 settembre 1918 del Tribunale di Milano.	Intestata come contro. *Annotazione.* Ipotecata a favore di Spagliardi *Carolina-Erminia-Maria* fu Giuseppe, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	604487	168 —	de Filippis Virginia fu Carlo, moglie di Pignatelli della Leonessa duca Giovanni di Alfonso, dom. in Napoli; l'usuf. vital. della presente rendita che è vincolata come fondo dotale della titolare a termini dell'art. 3 dei fogli nuziali 15 luglio 1907 rogito Ricciardi notaio in Napoli e della sentenza 21-23 febbraio 1910 del Tribunale di Napoli, spetta congiuntamente a *Sciullo Francesco* fu Donato e a Maglione Giulia fu Girolamo vedova di de Filippis Carlo, dom. in Napoli.	Intestata come contro; l'usuf. vital., ecc. come contro spetta congiuntamente a *Di Sciullo Francescantonio* fu Donato e a Maglione Giulia fu Girolamo, vedova di de Filippis Carlo, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	58480	540 —	Marrè Giovanni fu Giuseppe Giov. Battista, dom. a Genova.	Marrè Giovanni fu Giuseppe Giov. Battista, *minore sotto la tutela di Chiappe Antonio di Giuseppe*, dom. a Genova.
3.50 %	708359	21 —	Minacci Sofia di Bernardo, *nubile*, domiciliata a Torino.	Minacci Sofia di Bernardo, *moglie legalmente separata dal marito Casalegno Angelo-Marcellino*, domiciliata a Torino.
Cons. 5 %	233477	1,000 —	Monti *Pierino* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Bartolini *Alfonsina-Attilia*, vedova Monti Carlo, dom. a Bologna.	Monti *Pietro* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Bartolini *Attilia-Alfonsina-Anna*, vedova di Monti Carlo, dom. a Bologna.
» »	116031 261848	750 — 500 —	Monti *Pierino* fu Carlo, ecc. come sopra.	Monti *Pietro* fu Carlo, ecc. come sopra.
»	96035	3,590 —	Oehlert *Dora* di Federico-Augusto, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela speciale di Bonino Oreste fu Simone, dom. a Milano, con usuf. a Hintze Alma Sofia fu Rodolfo, vedova di Panizzardi Ludovico Carlo fu Giacomo.	Oehlert *Luisa-Dora* di Federico Augusto, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	123810	850 —	*Fiacchetti Emma* di Giovanni Battista, moglie di Giuseppe Camperi di Andrea, domiciliata a Revello (Cuneo) - vincolata.	*Fiachetti Marianna-Benedetta-Luigia-Emma* di Giovanni Battista, moglie, ecc., come contro - vincolata.
Cons. 5 %	54042	1,150 —	Giglioli Gigliola, Guido-Renzo, Enrico e Fiammetta di *Iule*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze, in parti uguali.	Giglioli Gigliola, Guido-Renzo, Enrico e Fiammetta di *Guido-Iule*, minori, ecc., come contro.
»	104778	555 —	Cavo Maria fu *Enrico*, moglie di Ianigro Nicolà, domiciliata a Genova - vincolata.	Cavo Maria fu *Giacomo*, moglie, ecc., come contro.
»	146697	1,000 —		
»	221582	200 —	Rossi Bruno di Vitaliano, domiciliato a Pontedera (Pisa); con usuf. congiuntivo e cumulativo a Rossi Vitaliano di Rodolfo e Sirombra Eva di Pietro.	Rossi Bruno di Vitaliano, *minore sotto la p. p. del padre*, domiciliato a Pontedera (Pisa) e con usuf. come contro.
Cons. 3.50 %	212926	304.50	Rostagno Clotilde fu Domenico, moglie di Picolli Giuseppe Federico, dom. a Torino, vincolata come dote e con usuf. a Quaranta *Lucia* fu Michele, vedova di Rostagno Domenico, dom. a Torino.	Intestata come contro; vincolata come dote e di usuf. a Quaranta *Giacinta Lucia* fu Michele, vedova di Rostagno Domenico, dom. a Torino.
Cons. 5 %	117710	885 —	Fardella *di Moxarda* Giulia fu Stefano, moglie separata di beni dal marito Licata *Antonino*, dom. a Palermo - vincolate.	Fardella *di Moxarta o di Moxharta* Giulia fu Stefano, moglie separata di beni del marito Licata *Antonio*, dom. a Palermo - vincolate.
»	117711	115 —		
»	117712	200 —		
»	191669	1,540 —	Fardella *di Moscarta* Giulia fu Stefano, moglie, ecc., come la precedente - vincolate.	
»	192219	546 —		
»	238248	1,535 —		
»	253016	1,000 —	Fardella Giulia fu Stefano, moglie, ecc., come la precedente - vincolata.	
»	203365	1,700 —	Fadella *Moscarta di Baucina* Giulia fu Stefano, moglie legalmente separata di *Antonino* Licata di *Baucina*, dom. a Palermo - vincolata.	

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 febbraio 1928 - Anno VI. *Il direttore generale*: **CIRESI.**

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 4, dal 23 al 29 gennaio 1928. - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati

Carbonchio ematico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Calosso	B	—	1
Aosta	Introd	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Id.	Calcinate	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Concesio	B	—	1
Id.	Poncarale	B	—	1
Chieti (a)	Guardiagrele	B	—	1
Id.	Palmoli	O	—	1
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Cerignola	O	2	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Frosinone	Ceccano	O	1	—
Id.	Giuliano di Roma	O	1	—
Id.	Piglio	O	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Messina	Barcellona P. di G.	B	—	1
Modena	Formigine	B	1	—
Pistoia	Uzzano	B	—	1
Roma	Albano	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Pisoniano	B	1	—
Id.	Roma	B	1	1
Salerno	Salerno	S	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Siracusa (a)	Lentini	B	3	—
Taranto	Ginosa	B	—	1
Varese	Laveno	B	1	—
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Mombello Lago Magg.	B	1	—
Viterbo	Bagnoregio	B	—	1
Id.	Civitella d'Agliano	O	—	1
Id.	Tuscania	O	—	1
Id.	Viterbo	B	—	1
			21	18

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Potenza	S. Chirico Nuovo	B	1	—
Roma	Monte S. Biagio	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Verona	Caprino Veronese	B	—	1
			3	1

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Licata	B	—	3
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Alice Bel Colle	B	1	—
Id.	Asti	B	2	2
Id.	Balzola	B	1	—
Id.	Camerano Casasco	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	2	—
Id.	Castell'Alfero	B	3	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	4	—
Id.	Felizzano	B	1	—
Id.	Frinco	B	3	—
Id.	Frugarolo	B	8	—
Id.	Grana	B	1	—
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Moransengo	B	—	1
Id.	Murisengo	B	1	1
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Pino d'Asti	B	1	—
Id.	Scandeluzzo	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	1	—
Id.	Tortona	B	2	1
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	3	—
Aosta	Azeglio	B	1	—
Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Piscina	B	1	1
Bari delle Puglie	Corato	B	3	—
Bergamo	Adrara S. Martino	B	2	—
Id.	Aviatico	B	—	2
Id.	Bergamo	B	1	—
Id.	Gorno	B	1	—
Id.	Martinengo	B	6	—
Id.	Pedrengo	B	2	—
Id.	S. Giovanni Bianco	B	1	—
Id.	Vertova	B	10	—
Id.	Villa di Serio	B	6	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	8	—
Bologna	Argelato	B	—	1
Id.	Baricelle	B	1	—
Id.	Budrio	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	2
Bolzano	Bolzano	B	—	1
Id.	Scena	B	1	—
Brescia	Edolo	B	—	1
Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Verolavecchia	B	—	1
Id.	Villachiara	B	1	—
Catania	Catania	B	—	3
Como (a)	Cavargna	B	1	—
Id.	Contra	B	1	—
Id.	Cremeno	B	1	—
Id.	Dongo	B	1	—
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Merone	B	1	—
Id.	Montevecchia	B	1	—
Id.	Perledo	B	1	—
Id.	Plesio	B	1	1
Id.	Valmadrera	B	2	—
Cremona	Calvatone	B	1	—
Id.	Dovera	B	—	1
Id.	Genivolta	B	1	—
Id.	Motta Baluffi	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Cremona	Tredossi	B	—	3
Cuneo	Castiglione Tinella	B	1	—
Id.	Mombarcaro	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	1
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	4	—
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Id.	Vigarano	B	1	—
Forlì	Forlimpopoli	B	—	1
Genova	Crocefieschi	B	1	—
Id.	Genova	B	2	—
Imperia	Prelà	B	1	—
Lucca	Forte dei Marmi	B	—	1
Id.	Lucca	B	2	—
Macerata	Matelica	B	—	1
Mantova	Medale	B	—	2
Id.	Porto Mantovano	B	1	—
Massa e Carrara	Carrara	B	—	1
Id.	Massa	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Milano	B	4	1
Id.	Misinto	B	—	1
Id.	Rescaldina	B	—	1
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	4	2
Id.	Sesto San Giovanni	B	—	2
Id.	Sordio	B	—	1
Id.	Turbigo	B	—	1
Modena	Mirandola	B	1	1
Id.	Polinago	B	—	2
Napoli	Marigliano	B	1	—
Id.	Napoli	B	—	1
Novara	Marano Ticino	B	—	1
Id.	Romentino	B	1	—
Id.	S Nazzaro Sesia	B	1	—
Padova	Piombino Dese	B	—	1
Parma	Busseto	B	1	—
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Bornasco	B	—	1
Id.	Breme	B	—	1
Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Stradella	B	—	1
Id.	Villanterio	B	1	—
Piacenza	Cadeo	B	—	4
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Fiorenzuola	B	1	[illegible]
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Ponte dell'Olio	B	2	—
Id.	Vigolzone	B	1	1
Id.	Villanova	B	1	—
Pisa	Pisa	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Luzzara	B	2	—
Id.	Reggiolo	B	1	1
Id.	Rolo	B	—	1
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Anzio	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Roma	Mentana	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Roma	B	10	—
Id.	Id.	O	7	1
Rovigo	Castelnovo Bariano	B	1	1
Savona	Albisola Superiore	B	1	—
Id.	Celle Ligure	B	—	1
Id.	Savona	B	1	—
Siena	Monteroni d'Arbia	B	—	1
Sondrio	Delebio	B	1	—
Id.	Dubino	B	6	14
Id.	Samolaco	B	1	—
Torino	Carmagnola	B	2	—
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Pralorno	B	1	—
Id.	Valgioie	B	1	—
Trento	Bleggio Superiore	B	2	—
Id.	Cavedine	B	9	—
Id.	Giovo	B	7	1
Id.	Mezzocorona	B	1	—
Trieste	Trieste	B	4	2
Varese	Agra	B	2	—
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Leggiuno	B	1	—
Id.	Saronno	B	2	—
Vercelli	Borgo Vercelli	B	—	1
Id.	Quarona	B	—	2
Id.	Trino	B	1	—
Id.	Vercelli	B	1	—
Vicenza	Carrè	B	1	—
Viterbo	Arlena di Castro	B	1	—
Id.	Veiano	B	1	—
Id.	Vetralla	B	2	—
Id.	Viterbo	BS	2	—
			229	94
	Malattie infettive dei suini			
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Belluno	Belluno	S	2	—
Campobasso	Castellone al Volturno	S	—	1
Id.	Cerro al Volturno	S	—	1
Grosseto	Grosseto	S	1	—
Modena	Modena	S	—	1
Id.	Nonantola	S	1	—
Id.	S. Prospero	S	—	1
Parma	Soragna	S	1	—
Perugia	Monte S. Maria Tib.	S	1	—
Piacenza	Carpaneto	S	1	—
Id.	S. Giorgio	S	1	—
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero in Vulture	S	2	—
Roma	Anzio	S	—	1
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Tolfa	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	2	—
Id.	Sociville	S	1	—
Siracusa (*a*)	Noto	S	1	—
Trento	Molveno	S	—	1
Trieste	Trieste	S	6	2
			25	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Morva.			
Ferrara	Cento	E	1	1
Milano	Milano	E	—	1
Napoli	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	8	—
Piacenza	Piacenza	E	1	—
Venezia	S.ta Maria di Sala	E	—	1
Verona	Verona	E	—	1
			11	4
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Ravanusa	E	—	1
Avellino	Avellino	E	4	—
Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	2	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Ospedaletto	E	—	1
Id.	Pago del Vallo di L.	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Pietrastornina	E	1	—
Id.	Quindici	E	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	E	2	—
Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	1
Catania	Adernò	E	2	—
Id.	Bronte	E	7	—
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Mascalucia	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Enna	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Regalbuto	E	1	—
Firenze	Vinci	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	1	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Afragola	E	4	1
Id.	Capodrise	E	1	—
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Marcianise	E	—	2
Id.	Napoli	E	5	2
Id.	Nola	E	—	1
Id.	Poggiomarino	E	3	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	1
Id.	S. Giuseppe	E	3	2
Id.	S. Marco Evangelista	E	1	—
Id.	S. Sebastiano	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	6	2
Palermo	Corleone	E	1	—
Id.	Palermo	E	12	1
Id.	Villabate	E	—	1
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	1
Id.	Giffani Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Salerno	Roccapiemonte	E	1	—
Id.	Salerno	E	4	—
Id.	Sarno	E	—	1
Id.	S. Cipriano Picentino	E	2	1
Id.	Scafati	E	3	—
Id.	Teggiano	E	—	1
Spezia	Spezia	E	18	5
Id.	Vezzano Ligure	E	—	1
			116	23
	Rabbia.			
Chieti (a)	Chieti	Cn	—	2
Como (a)	Olgiate Molgora	Cn	—	2
Firenze	Vicchio	Cn	—	1
Frosinone	Boville Ernica	S	—	1
Macerata	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Ussita	B	2	—
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	9
Palermo	Palermo	Cn	1	9
Siracusa (a)	Sortino	Cn	4	—
Varese	Varese	Cn	—	2
			10	26
	Rogna.			
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	4	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Avellino	Calitri	O	1	—
Id.	Monteleone	O	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	2	4
Id.	Pietrabbondante	O	1	5
Chieti (a)	Castiglione Messer M.	O	—	32
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Faeto	O	2	—
Id.	Foggia	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Petriano	O	1	—
Macerata	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	1	—
Modena	Ravarino	E	1	—
Napoli	Valle di Maddaloni	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	—	1
Id.	Melfi	O	—	1
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Posta	O	—	1
Id.	Rocca Sinibalda	O	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Salerno	Buccino	O	3	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	—	1
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	1
			50	47
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Foggia	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	1	2
Roma	Lanuvio	O	—	1
Id.	Mazzano R.	B	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Palombara	O	—	1
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Taranto	Maruggio	O	—	1
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	Cp O	2	—
			14	6
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Oricola	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Arezzo	Castelfocagnano	O	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	8	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Id.	Santeramo in Colle	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	2	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Manfredonia	O	3	—
Id.	S. Marco la Catola	O	3	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Orbetello	O	—	1
Lucca	Capannori	O	4	—
Id.	Villa Basilica	O	1	—
Napoli	Nola	O	1	—
Pisa	Vecchiano	O	3	1
Id.	Vico Pisano	O	1	—
Pistoia	Pescia	O	2	—
Potenza	Senise	O	1	—
Roma	Albano	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
	Segue Vaiuolo ovino.			
Roma	Palestrina	O	1	—
Id.	Roma	O	2	1
Salerno	Eboli	O	2	—
Siena	Casole d'Elsa	O	1	—
Id.	Radicondoli	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Maruggio	O	3	—
Id.	Taranto	O	1	—
			54	3
	Aborto epizootico.			
Modena	Bastiglia	B	2	—
Id.	Fiorano	B	4	1
Id.	Formigine	B	—	3
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Modena	B	3	2
Id.	Nonantola	B	—	8
Id.	Pavullo	B	—	1
Id.	S. Prospero	B	3	2
Id.	Soliera	B	4	—
Reggio nell'Emilia	Ramiseto	B	—	4
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	B	2	—
			19	22
	Tubercolosi bovina.			
Macerata	Pausula	B	—	2
	Influenza del cavallo.			
Novara	Novara	E	—	1
Perugia	Foligno	E	1	—
			1	1
	Colera dei polli.			
Arezzo	Montevarchi	P	—	2
Bari delle Puglie	Gravina	P	1	—
Messina	Messina	P	—	3
Parma	Soragna	P	8	—
Teramo	Teramo	P	—	1
Viterbo	Castiglione in Tever.	P	—	1
			9	7

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	35	39
Carbonchio sintomatico	3	4	4
Afta epizootica	44	166	323
Malattie infettive dei suini	14	22	33
Morva	6	7	15
Farcino criptococcico	13	59	144
Rabbia	9	11	36

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Rogna	16	38	97
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	15	19
Vaiuolo ovino	15	31	57
Aborto epizootico	3	12	41
Tubercolosi bovina	1	1	2
Influenza del cavallo	2	2	2
Colera dei polli	6	6	16

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*
(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso per assistente alla Cattedra di botanica generale presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

Nell'intestazione del bando di concorso per assistente presso il Regio istituto superiore agrario di Milano, pubblicato alla pag. 5000 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 298, del 26 dicembre 1927, alle parole: « alla cattedra di patologia vegetale » erroneamente scritte, s'intendono sostituite le seguenti: « alla Cattedra di botanica generale » come risulta dal testo del bando di concorso suindicato.

In conseguenza di tale rettifica ed in applicazione dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, il termine entro il quale i candidati al concorso stesso dovranno far pervenire la loro domanda alla segreteria del Regio istituto superiore agrario di Milano, accompagnata dai documenti indicati nel bando anzidetto, è riaperto fino al 31 marzo 1928.

Roma, addì 6 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore: A. MENOZZI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente della cattedra di patologia generale e anatomia patologica nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria, in Pisa.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172, 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, col quale viene ripartito il personale assistente fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Considerato che successivamente alla chiusura dell'anno accademico 1925-26 si è reso vacante un posto di assistente presso l'Istituto anzidetto, che il Ministero delle finanze ha autorizzato di coprire, dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia generale e anatomia patologica ed ispezione delle carni del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa (grado 11° gruppo A dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato).

Il concorso è per esami, a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. L'esame consisterà in una prova scritta ed una prova pratica su argomenti di patologia generale e anatomia patologica veterinaria.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria, purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 31 marzo 1928 la domanda in carta da bollo di L. 2 al direttore dell'Istituto, corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso.

I concorrenti ex-combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) diploma di laurea in medicina veterinaria o copia autentica di esso;

i) certificato dei voti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) eventuali altri titoli e pubblicazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *f*), *g*) i concorrenti che provino di occupare già posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal professore di patologia generale e anatomia patologica del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa fra una terna di idonei proposti in ordine alfabetico dalla Commissione giudicatrice.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex-combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Pisa, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore: MARCONE.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.